Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 30 luglio 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 5 aprile 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1966
registro n. 29 Difesa-Esercito, foglio n. 234

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare: « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

BRUSCHI Vincenzo di Gustavo, classe 1918, da Torino. — Animato dai più alti ideali di libertà, passava nelle file partigiane distinguendosi per coraggio e spirito di sacrificio. Nel corso di una difficile azione, era di esempio ai commilitoni lanciandosi per primo contro un automezzo nemico che riusciva ad immobilizzare. Mentre il successo sembrava ormai conseguito, veniva ferito gravemente da un avversario già arresosi. Spirava serenamente poco dopo, pronunciando parole di incitamento alla lotta. — Cavour (Torino), 21 dicembre 1943.

DANA BORGA Pietro fu Michele, classe 1924, da Barge (Cuneo). — Volontario partigiano fin dall'inizio della lotta clandestina, partecipava a numerose azioni dando prova di coraggio e di spirito combattivo. Fatto prigioniero e sottoposto alle più atroci sevizie, preferiva la fucilazione alla delazione di notizie che potessero compromettere l'incolumità dei suoi commilitoni. Esempio di forza d'animo e di dedizione alla causa della libertà. — Crocevia di Barge (Cuneo), 26 febbraio 1945.

DEL COL Dino di Dionisio, classe 1925, da Fiume Veneto (Udine). — Partecipava a numerose azioni belliche dando ripetute prove di sprezzo del pericolo e di spirito di sacrificio. Arrestato, si rifiutava di svelare le notizie che gli venivano richieste in merito alla formazione partigiana di appartenenza, a malgrado delle sevizie inflittegli. Condannato a morte, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Torino, 23 gennaio 1945.

DE LUCA Remo di Domenico Antonio, classe 1925, da Ivrea. — Nel corso di un lungo periodo di dura lotta partigiana si distingueva durante diverse azioni per eccezionale sprezzo del pericolo e per esempio ai suoi dipendenti. Catturato durante un rastrellamento condotto dal nemico e condannato a morte, immolava serenamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Biella, 4 giugno 1944.

DELLAMONTA' Enzo fu Emilio, classe 1921, da Valle S. Nicolao (Vercelli). — Nel corso di un lungo periodo di lotta partigiana, dava ripetute prove di spirito combattivo e sprezzo del pericolo. Durante un'azione contro un presidio nemico, si lanciava primo fra i suoi commilitoni all'assalto dell'avversario, rimanendo ferito. Impossibilitato di ripiegare con il proprio reparto, per non essere catturato, immolava volontariamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Issime (Aosta), 25 luglio 1944.

LO MONACO Gaetano di Giovanni, classe 1916, da Principort (Massacchusset-U.S.A.). — Partigiano combattente, era di esempio ai commilitoni per disciplina, dedizione al dovere, coraggio

nelle numerose azioni di attacco e di disturbo portate dal suo reparto alle linee di comunicazione, ai depositi ed ai presidi avversari. Catturato in seguito a delazione, sopportava con ammirevole stoicismo le sevizie cui era sottoposto ed affrontava serenamente la morte. — Garzigliana, 15 agosto 1944.

MATTIOTTO Michele di Giovanni, classe 1922, da Torino. — Nel corso di un combattimento rimaneva volontariamente a proteggere il ripiegamento della formazione di appartenenza e sosteneva, fino all'esaurimento delle munizioni, l'attacco di forze avversarie superiori in armi e mezzi. Catturato e torturato, resisteva con indomita fierezza a tutte le sevizie e rifiutava sdegnosamente di svelare le notizie che gli venivano richieste. Colpito a morte, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), 6 luglio 1944.

NAZIONALE Ferruccio di Giovanni, classe 1922, da Biella. — Volontario in formazioni partigiane, dava costante prova di coraggio e di fermezza di carattere, prendendo parte attiva a diverse rischiose azioni. Catturato durante un'operazione di rastrellamento, veniva condannato a morte mediante impiccagione. Generoso esempio di serenità d'animo e di dedizione alla causa della libertà. — Ivrea, 29 luglio 1944.

NICOL Giovanni Battista di Giuseppe, classe 1924, da Avigliana (Torino). — Catturato nel corso di un rastrellamento, veniva sottoposto alle più crudeli sevizie perchè fornisse notizie sulla formazione partigiana di appartenenza. Anzichè tradire, preferiva immolare la sua esistenza alla causa della libertà. — Susa, 18 agosto 1944.

PREVE Bartolomeo di Pietro, classe 1924, da Villanova Mondovì (Cuneo). — Si offriva volontario a far parte di una pattuglia incaricata di provvedere ad un urgente rifornimento viveri della Divisione partigiana di appartenenza, circondata dal nemico. Attaccato di sorpresa da forze superiori, resisteva eroicamente e veniva catturato soltanto dopo aver esaurite le munizioni. Interrogato e seviziato, veniva pugnalato a morte avendo rifiutato di svelare le notizie che gli venivano richieste in merito ai suoi commilitoni. — Villanova Mondovì (Cuneo), 14 dicembre 1944.

RACCA Lorenzo di Giovanni, classe 1924, da Vezza d'Alba (Cuneo). — Entrato fra i primi nelle file partigiane, si distingueva per doti non comuni di patriottismo e di ardimento sollecitando ripetutamente come un onore di partecipare ad azioni di guerra. Nel corso di un violento combattimento contro forze avversarie superiori, veniva catturato dopo avere esaurite le munizioni, nell'atto di proteggere il ripiegamento della sua squadra. Sottoposto a crudeli sevizie veniva colpito a morte, avendo rifiutato sdegnosamente di rivelare notizie sui suoi commilitoni. — Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), 6 luglio 1944.

RAMUNDO Sebastiano di Raffaele, classe 1921, da Spinazzola (Bari). — Partigiano combattente, si distingueva per ardimento e per spirito di iniziativa durante numerose azioni di pattugliamento e di disturbo. Mentre alla testa di un gruppo di commilitoni si lanciava contro elementi avversari nell'intento di catturarli, colpito da una raffica di arma automatica, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Villafranca Piemonte (Torino), 30-31 marzo 1945.

REINAUDO Guido di Giovanni, classe 1924, da Candove (Torino). — Nel corso di una cruenta azione era di mirabile esempio al suo reparto per coraggio e per abnegazione. Dopo avere ordinato ai suoi uomini di ripiegare, rimaneva sul posto per proteggere il movimento con il fuoco. Gravemente ferito decedeva dopo un periodo di lunghe sofferenze e dopo aver pronunziato parole di fede e di certezza per l'esito vittorioso della guerra di liberazione. — Candove (Torino), 8 settembre-28 novembre 1944.

ROSSI Innocenzo di Alessandro, classe 1923, da Pontestura (Alessandria). — Con singolare perizia ed ardimento guidava personalmente un gruppo di commilitoni all'attacco di automezzi avversari distruggendoli con lancio di bombe a mano. Ferito continuava nella lotta ed incitava i suoi uomini finchè, giunto all'estremo delle forze, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — S. Germano di Casale Monferrato (Alessandria), 28 ottobre-2 novembre 1944.

ROVARETTO Lodovico di Rodolfo, classe 1922, da Sala Biellese (Vercelli). — Nel corso di un violento combattimento contro forze avversarie superiori, era di esempio ai suoi uomini per calma e determinazione. Catturato e condannato alla fucilazione, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Biella, 4 giugno 1944.

RUGGE Vito di Ernesto, classe 1915, da Strudà Acaia (Lecce). — Dava una bella prova di ardimento e di iniziativa nel sabotare una centrale elettrica con una azione di minamento nel corso della quale, per lo scoppio prematuro di una carica, rimaneva ferito in modo grave alla gamba destra che doveva essergli amputata. Durante un successivo periodo di convalescenza, veniva catturato e, condannato a morte, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Sala Biellese (Vercelli), 10-11 ottobre 1944.

SIBILLE Giovanni di Augusto, classe 1918, da Ramat, frazione di Chiomonte (Torino). — Comandante di squadra di una formazione partigiana, era di sprone ai suoi uomini con l'esempio e con la parola, nel corso di un duro combattimento, svoltosi in avverse condizioni atmosferiche. Catturato dopo aver esaurito tutte le munizioni e condannato alla fucilazione, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Colle del Moncenisio, 8 settembre 1944.

SUPPO Giovanni di Caterina, classe 1923, da Avigliana (Torino). — In un lungo periodo di lotta partigiana, svolgeva utile e rischiosa attività clandestina e si distingueva sempre per coraggio ed abnegazione. Catturato durante un rastrellamento, sopportava inumane torture senza rivelare alcuna notizia che potesse compromettere le operazioni in corso. Condannato a morte, immolava serenamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Nus (Aosta), 18 luglio 1944.

TRATTENERO Carlo di Angelo, classe 1924, da Torino. — Ancora convalescente per una malattia contratta in servizio, rientrava nelle file partigiane ove si era già distinto per ottime qualità organizzative e grande senso di responsabilità. Catturato nel corso di un rastrellamento, sfuggiva alla sorveglianza dell'avversario e tentava di raggiungere i suoi commilitoni. Nuovamente catturato, veniva condannato alla pena capitale che affrontava serenamente immolando così la sua giovane esistenza alla causa della libertà. — Villar Focchiardo - Frazione Banda (Torino), 13 novembre 1944.

VIGNA Carlo di Andrea, classe 1926, da Bra. — Durante un lungo periodo di lotta partigiana, partecipava a diverse azioni distinguendosi per disciplina, per eccezionale sprezzo del pericolo e per esempio ai suoi commilitoni. Catturato in un combattimento contro soverchianti forze nemiche, torturato e seviziato perchè fornisse informazioni segrete, teneva contegno fiero e sdegnoso. Condannato a morte, immolava serenamente la sua giovane vita per la causa della libertà. — Borgo S. Dalmazzo, 6 luglio 1944.

ZANOTTI Delfo fu Paolo, classe 1921, da Mongrando (Vercelli). — Durante un lungo periodo di lotta partigiana, si distingueva, nel corso di diverse azioni, per spirito combattivo e sprezzo del pericolo. Sorpreso da elementi nemici mentre, per ragioni di servizio, si recava alla sede del suo Comando, reagiva, benchè ferito gravemente, con lancio di bombe a mano finchè, sopraffatto, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Zimone (Vercelli), 16 gennaio 1945.

(5422)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 20 maggio 1966, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascun nominativo indicate:

Medaglia d'oro

Alla memoria di **MEGALI Pasquale**, maggio 1965 in Milano.

Con profondo senso di abnegazione e di umana solidarietà, si prodigava oltre ogni limite nel prestare la propria opera di medico ad una paziente affetta da epatite virale, assistendola, con raro spirito di sacrificio, per tutto il periodo della malattia fino a completa guarigione. Contagiato dal terribile male, ne rimaneva vittima proprio nel momento in cui la

raggiunta maturità professionale stava per dargli le maggiori soddisfazioni. Fulgido esempio di dedizione al dovere spinto fino all'olocausto della vita.

Medaglie di bronzo

BOLZAN Paolo, primo ufficiale volontario dei vigili del fuoco, settembre 1965 in Santo Stefano di Cadore (Belluno).

Prontamente accorso con uomini e mezzi sui luoghi minacciati dalle impetuose acque di un torrente uscito dal proprio alveo a causa di un violento nubifragio, si prodigava infaticabilmente, con alto senso del dovere e generosa abnegazione, sotto l'infuriare degli agenti atmosferici, nell'apprestare e dirigere i lavori di protezione delle zone abitate. La sua azione, svolta con tempestività e perizia, scongiurava ulteriori allagamenti, evitando più gravi danni a persone e a cose.

CESCO CANCIAN Arminio, settembre 1965 in San Pietro di Cadore (Belluno).

Sindaco di un Comune particolarmente provato da un violento nubifragio, altamente compreso delle proprie responsabilità, si prodigava senza posa nell'organizzazione dei soccorsi alle località colpite. Dopo avere personalmente partecipato all'apprestamento delle prime opere di difesa dell'abitato accorreva, malgrado che la sua casa e la sua fabbrica fossero invase dalle acque, in una frazione del Comune dove si erano verificati numerosi crolli, per portare aiuto ai concittadini ed alleviarne i disagi. La sua opera, svolta con tempestività ed impegno non comune, scongiurava più gravi conseguenze alle persone ed alle cose. Luminoso esempio di virtù civiche e di umana solidarietà.

CURTI Giovanni, settembre 1965 in Gosaldo (Belluno).

Sindaco di un Comune particolarmente provato da un violento nubifragio, altamente compreso delle proprie responsabilità, si adoperava oltre ogni limite nell'organizzazione dei soccorsi alle località colpite. Provvedeva, con tempestività e decisione, alle opere di arginamento di due torrenti ed allo sgombero immediato delle famiglie più da vicino minacciate dalla furia degli elementi. Affrontando difficoltà e pericoli, si recava nelle frazioni più lontane rimaste isolate, per accertarsi di persona della situazione, ed interveniva con sagge e coraggiose iniziative per alleviare il disagio dei concittadini e prevenire maggiori danni. Luminoso esempio di virtù civiche e di umana solidarietà.

(5257)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 luglio 1966, n. **584.**

Interpretazione autentica dell'art. 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è da considerarsi riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio civile prestato dal personale, di cui all'articolo 4 della legge stessa, anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento, nelle Amministrazioni dello Stato e negli organismi ad ordinamento autonomo indicati nello stesso articolo 4, anche se in costanza di rapporto di impiego con enti pubblici o privati e con retribuzione non gravante sul bilancio dello Stato.

Art. 2.

Nei confronti del personale, di cui al precedente articolo, provvisto di trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e costituito da polizze di assicurazione contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o altro istituto assicurativo, l'Istituto stesso verserà allo Stato, che la incamera, una somma pari alla metà del valore di riscatto delle polizze predette, calcolato alla data del decreto di inquadramento nei ruoli ad esaurimento, per la parte corrispondente al periodo di servizio che viene ammesso a riscatto.

Qualora le polizze predette siano state riscattate, gli impiegati interessati debbono direttamente versare allo Stato la somma di cui al precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 25 luglio 1966, n. **585.**

Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° novembre 1965, è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, per le esigenze delle Facoltà o Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, il ruolo dei professori aggregati.

La dotazione organica del predetto ruolo è determinata nella annessa tabella.

Art. 2.

I professori aggregati svolgono attività didattica e scientifica.

Ad essi possono essere affidati, in relazione alle materie per cui hanno vinto il concorso, i seguenti compiti:

a) la direzione di un settore di ricerca, di un reparto ovvero di un laboratorio;

b) l'insegnamento istituzionale o monografico relativo a discipline ufficiali proprie dei corsi di laurea ovvero insegnamenti nelle scuole di specializzazione, di perfezionamento o comunque di diploma; lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali o triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della **legge**

18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione; nei casi consentiti, uno dei corsi sdoppiati di insegnamenti ufficiali.

La Facoltà o Scuola, al momento della copertura del posto, sentito l'interessato, delibera i compiti specifici, tra quelli previsti dal comma precedente, che l'aggregato sarà tenuto a svolgere, determina l'istituto di appartenenza e le modalità di coordinamento delle sue attività. Qualora, nell'interesse degli studi, si renda successivamente opportuno affidare al professore aggregato compiti diversi, sempre nell'ambito di quelli previsti dal secondo comma del presente articolo, la Facoltà delibera con il concorso dell'interessato. In caso di dissenso, su ricorso dell'interessato, decide in via definitiva il Senato accademico.

Qualora nella Facoltà di appartenenza debbano essere impartiti corsi ufficiali di insegnamento per i quali non vi sia il titolare di ruolo, il professore aggregato, a sua domanda, può essere chiamato a svolgere, con incarico interno, su deliberazione motivata del Consiglio di facoltà, in aggiunta all'attività di cui ai precedenti commi, uno dei corsi ufficiali medesimi.

Col consenso dell'interessato e su proposta della Facoltà o Scuola, approvata dal Senato accademico, il rettore può, altresì, destinare, con comando temporaneo, il professore aggregato ad un Collegio universitario per lo svolgimento di corsi integrativi dell'insegnamento ufficiale e, comunque, per coadiuvare la direzione del Collegio nell'assistenza scientifica e didattica agli studenti. Ove ciò non contrasti con l'ordinamento interno del Collegio, al professore aggregato può essere affidata la direzione del Collegio.

In relazione ai compiti previsti dai precedenti commi, l'insegnamento del professore aggregato assume carattere ufficiale ai sensi dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi previsti per i professori ufficiali dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Art. 3.

I professori aggregati fanno parte del Consiglio di facoltà. Qualora il loro numero superi la metà dei professori di ruolo del Consiglio stesso, i professori aggregati eleggono ogni anno, a scrutinio segreto, una loro rappresentanza pari al 50 per cento dei professori ordinari e straordinari costituenti il Consiglio di facoltà.

I professori aggregati non votano nelle deliberazioni dei Consigli di facoltà che si riferiscono alla chiamata dei professori di ruolo o, comunque, alla persona di un professore di ruolo o fuori ruolo.

Art. 4.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e annualmente almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, su proposta motivata delle singole Facoltà e Scuole e sentito il parere del Senato accademico, possono richiedere l'assegnazione di posti di ruolo di professore aggregato, da destinare a un gruppo di materie affini. L'affinità tra le materie dello stesso gruppo deve essere ricondotta ad una disciplina che assicuri unità all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere.

I posti di ruolo di professore aggregato disponibili sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione tra le singole Facoltà o Scuole che ne abbiano fatto richiesta. La ripartizione è disposta in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche. Con lo stesso decreto vengono determinati i gruppi di materie cui vengono destinati i posti di ruolo di professore aggregato. Per tale determinazione deve essere sentito il parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La medesima procedura va esperita nel caso di eventuali modificazioni.

Art. 5.

I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi: *a*) coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di professore universitario di ruolo; *b*) i professori incaricati; *c*) i liberi docenti; *d*) gli assistenti ordinari e straordinari; *e*) i presidi e i professori ordinari di scuola secondaria di secondo grado; *f*) i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria statali o liberi, o presso università e istituzioni scientifiche straniere; *g*) coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, presentino, a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 6, titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce. La motivazione dell'ammissione deve essere indicata nella relazione della Commissione.

L'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore secondario e di ricercatore, la libera docenza, debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su richiesta della Facoltà o Scuola, da formularsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 4 o dalla data di vacanza del posto.

Qualora sia richiesta da più Facoltà l'apertura di concorso a un posto di professore aggregato attribuito a uno stesso gruppo di materie, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a indire un unico concorso pubblico, purchè il numero dei posti messi a concorso non sia superiore a tre.

I titoli devono essere di carattere scientifico. Gli esami consistono in una discussione sulle pubblicazioni presentate dal candidato e in una lezione su temi scelti dalla Commissione stessa e riguardanti il gruppo di materie cui si riferisce il concorso; la lezione potrà, se necessario, essere integrata da una prova pratica.

Qualora nel termine di cui al terzo comma del presente articolo la Facoltà o Scuola non abbia richiesto l'apertura del concorso, il Ministro, sentito il Senato accademico dell'Università o Istituto interessato, può, con decreto motivato, trasferire il posto ad altra Facoltà che ne abbia fatto richiesta, ovvero indire il concorso per la stessa Facoltà cui il posto è assegnato.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è composta di cinque membri; nel caso pro-

visto dal quarto comma dell'articolo 5 la Commissione è composta di 7 membri. In ogni caso, uno di essi è sorteggiato fra i professori aggregati della materia o delle materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è stato indetto il concorso.

Gli altri membri della Commissione sono scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie o di materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è indetto il concorso.

Due di essi (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono eletti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai professori aggregati delle materie di cui al comma precedente e due (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono sorteggiati secondo norme che saranno dettate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il sorteggio sarà effettuato fra tutti i docenti non eletti, ma che abbiano riportato voti nelle elezioni, purchè essi siano in numero non inferiore a dieci nel caso che la Commissione debba essere composta di 5 membri e non inferiore a quindici nel caso che la Commissione debba essere composta di 7 membri.

Ove ciò non avvenga, il sorteggio si effettuerà tra tutti i docenti di cui al comma secondo del presente articolo.

Nessuno può far parte per due volte consecutive di una Commissione di concorso per il medesimo gruppo di materie.

Qualora non si renda possibile, per mancanza di professori aggregati di discipline attinenti al concorso, procedere alla scelta di un professore aggregato, la designazione e la conseguente nomina vengono fatte nei confronti di altro professore di ruolo o fuori ruolo, secondo quanto disposto dal presente articolo.

La Commissione si riunisce in Roma nella sede prefissata dal Ministero della pubblica istruzione.

Si osservano, per quanto riguarda le incompatibilità e, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le modalità delle elezioni, le stesse disposizioni che disciplinano la materia nei confronti dei concorsi per la copertura dei posti di professore universitario di ruolo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice dei concorsi, con motivata relazione, propone non più di un vincitore per ciascun posto messo a concorso; quando il concorso sia indetto per più posti la Commissione può designare tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito e mai alla pari. Qualora la designazione della Facoltà o Scuola cada sul secondo o terzo vincitore della graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice, la nomina non può essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria abbia già conseguito ovvero abbia rifiutato la nomina, ovvero sia già professore aggregato.

Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, previo parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e la relazione è integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero.

La nomina è conferita con decreto del Ministro al vincitore prescelto dalla Facoltà o Scuola.

Qualora ai vincitori dei concorsi a posti di professore aggregato non sia offerta, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, la nomina nella Facoltà ovvero, nel caso del quarto comma dell'art. 5 della presente legge, in una delle Facoltà che hanno chiesto il concorso, il Ministro può nominare i vincitori ai posti per cui fu indetto il concorso rimasti ancora vacanti.

Il posto di professore aggregato non può essere coperto per incarico.

Art. 8.

All'atto della nomina, ai professori aggregati è attribuito il coefficiente 500.

Dopo tre anni di regolare ed ininterrotto servizio, e previo giudizio favorevole di una apposita Commissione di tre professori ordinari di ruolo o fuori ruolo nominata dal Ministro per la pubblica istruzione su designazione della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i professori aggregati sono confermati nel ruolo.

All'atto della nomina a stabile, i professori aggregati vengono inquadrati nel coefficiente 580.

Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 580, ai professori aggregati è attribuito il coefficiente 630 e, dopo quattro anni, il coefficiente 750 e, infine, dopo altri quattro anni, il coefficiente 820.

Ai professori aggregati è attribuita l'indennità di ricerca scientifica nelle misure e con le modalità previste per i professori incaricati esterni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Le disposizioni relative alla valutazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati prima della nomina nel ruolo dei professori universitari si osservano anche nei confronti dei professori aggregati.

In caso di servizi prestati contemporaneamente, si valutano quelli per i quali sono previste disposizioni più favorevoli.

Art. 9.

I professori aggregati possono essere trasferiti, con il loro consenso e subordinatamente alla disponibilità di posti di ruolo, da una ad altra Facoltà o Scuola dello stesso o di altro Ateneo.

Il trasferimento è richiesto, con deliberazione motivata, dalle Facoltà o Scuole che hanno la disponibilità del posto di ruolo alle Facoltà o Scuole presso cui i professori aggregati sono in servizio, e che sono tenute a trasmettere al Ministro per la pubblica istruzione le richieste, allegando dichiarazioni scritte d'assenso degli interessati.

Il provvedimento è disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione per lo stesso gruppo di materie al quale il professore aggregato è assegnato, o per un gruppo affine.

Art. 10.

I professori aggregati vengono collocati a riposo all'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui abbiano compiuto il 65° anno di età.

Art. 11.

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nella presente legge, si osservano, nei confronti dei professori aggregati, le disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, dei professori universitari di ruolo.

Si applicano, altresì, nei confronti dei predetti professori aggregati, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni, sul decentramento di servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'approvazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966, si farà fronte con una aliquota del fondo iscritto al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

Ruolo organico dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria:

dal 1° novembre 1965 posti n. 200
dal 1° novembre 1966 posti n. 400
dal 1° novembre 1967 posti n. 600
dal 1° novembre 1968 posti n. 800
dal 1° novembre 1969 posti n. 1.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 25 luglio 1966, n. **586**.

Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e per modificare e coordinare le norme vigenti in materia consolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 891, con la quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare norme aventi valore di legge per disciplinare l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed a modificare e coordinare in un unico testo le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, numero 2804 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato di sei mesi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1966, n. **587**.

Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare alcuni immobili siti in Milano.

N. 587. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare per il complessivo prezzo di L. 660.000.000 (seicentosessantamilioni): *a*) un fabbricato sito in Milano alla via Vincenzo Foppa, n. 9, composto di due piani entroterra e di nove piani fuori terra, di proprietà dell'Istituto romano di beni stabili - S.p.A., con sede in Roma; *b*) n. 13 autorimesse facenti parte dello stabile sito in Milano alla via Vincenzo Foppa n. 7 e precisamente quelle contrassegnate con i numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, poste al piano primo scantinato, e quelle contrassegnate con i numeri 30, 31, 32, 70, 71 e 72 poste al piano secondo scantinato, di proprietà dell'Istituto romano di beni stabili, S.p.A., con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1966, n. **588**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto delle Figlie della Misericordia e della Croce », con sede in Palermo.

N. 588. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Istituto delle Figlie della Misericordia e della Croce », con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1966, n. **589**.

Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un immobile sito in Roma.

N. 589. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 1 miliardo 650.000.000 (unmiliardoseicentocinquantamilioni) l'immobile sito in Roma, viale Cristoforo Colombo ai numeri civici dal 273 al 293, con esclusione del n. 287, costituito da due corpi di fabbrica disposti ad « L », l'uno con andamento parallelo al viale Cristoforo Colombo, l'altro con andamento ortogonale al viale stesso; il tutto di proprietà della S.p.A. « Società Immobiliare Sede Automobile Club », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1966.

Costituzione del Consiglio superiore di statistica per il biennio 1966-1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1963, con il quale è stato costituito il Consiglio superiore di statistica per la durata di un biennio;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione del predetto Consiglio per il biennio 1966-1968;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio superiore di statistica è costituito come appresso per il biennio 1966-1968:

1) Boldrini prof. Marcello, ordinario di Università;
2) D'Addario prof. Raffaele, ordinario di Università;
3) De Finetti prof. Bruno, ordinario di Università;
4) Di Fenizio prof. Ferdinando, ordinario di Università;
5) Lenti prof. Libero, ordinario di Università;
6) Livi prof. Livio, ordinario di Università;
7) Parenti prof. Giuseppe, ordinario di Università;
8) Miconi dott. Gastone, direttore generale ISCO;
9) Bartolotta dott. Francesco, consigliere di Stato;
10) Forte prof. Francesco, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
11) Perfetti dott. Alvaro, direttore generale del Ministero delle finanze;
12) Del Chiaro prof. Adolfo, rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori;
13) Tardio dott. Giuseppe, rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;
14) Tagliacarne prof. Guglielmo, rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1966

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1966
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 187

(6103)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1966.

Composizione della Commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti agrari e sostanze di uso agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 110, 111, 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Ritenuta la necessità di articolare la Commissione di cui all'art. 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica in più Sottocommissioni, onde consentire un più razionale ed efficace svolgimento dei lavori;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, numero 162, è così composta:

Presidente:

Albertario prof. Paolo, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Membri:

In rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste:

Bottini prof. Ettore, direttore della Stazione chimico agraria sperimentale di Torino;
De Francesco prof. Franco, direttore del laboratorio chimico dell'Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige;
Fabris prof. Antonio, direttore dell'Istituto industrie agrarie di Milano;
Figliolia dott. Achille, ispettore generale;
Garoglio prof. Piergiovanni, direttore dell'Istituto industrie agrarie di Firenze;
Hausmann prof. Giovanni, direttore della Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi;
Ilardi dott. Salvatore, direttore di divisione;
Mattia dott. Mario, direttore della Cantina sperimentale di Barletta;
Morani prof. Valentino, direttore della Stazione chimico agraria sperimentale di Roma;
Mazziotti Di Celso prof. Pietro, sperimentatore capo;
Pallotta prof. Umberto, direttore dell'Istituto industrie agrarie di Bologna;
Piacco prof. Romeo, sperimentatore capo;
Petrosini prof. Giovanni, direttore dell'Istituto chimica agraria di Perugia;
Turno Rotini, prof. Orfeo, direttore dell'Istituto chimica agraria di Pisa.

In rappresentanza del Ministero delle finanze:

Bemporad dott. Guido, chimico capo;
Musilli dott. Mario, ispettore generale;
Palladini dott. Furio, ispettore generale;
Paolini prof. Felice, ispettore generale;
Storto dott. Tommaso, chimico capo.

In rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio:

Andreotti prof. Rodolfo, della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma (esperto);
Jacini prof. Giovanni, direttore della Stazione sperimentale per l'industria degli olii e grassi di Milano.

In rappresentanza del Ministero della sanità:

Bessler dott. Carlo, ispettore generale medico;
Bucci prof. Felice, primo ricercatore chimico;
Spina dott. Anna Maria, chimico capo;

Urbanelli dott. Lionello, veterinario provinciale capo;

Valfrè dott. Franco, assistente presso Laboratori di veterinaria.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è suddivisa nelle seguenti 9 Sottocommissioni e può essere integrata con la partecipazione di esperti:

1. MOSTI, VINI, ACETI, SOSTANZE TARTARICHE E MATERIE TANNICHE.

Presidente:

Garoglio prof. Piergiovanni.

Componenti:

Bessler dott. Carlo, De Francesco prof. Franco, Figliolia dott. Achille, Ilardi dott. Salvatore, Mattia dottor Mario e Palladini dott. Furio.

2. OLII E GRASSI.

Presidente:

Fabris prof. Antonio.

Componenti:

Bessler dott. Carlo, De Francesco prof. Franco, Figliolia dott. Achille, Ilardi dott. Salvatore, Pallotta professore Umberto, Paolini prof. Felice, Urbanelli dottor Lionello e Jacini prof. Giovanni.

3. CONSERVE ALIMENTARI, VEGETALI E SCIROPPI.

Presidente:

Morani prof. Valentino.

Componenti:

Andreotti prof. Rodolfo (esperto), Bessler dottor Carlo, De Francesco prof. Franco, Figliolia dott. Achille, Garoglio prof. Piergiovanni, Ilardi dott. Salvatore e Musilli dott. Mario.

4. ALIMENTI PER IL BESTIAME.

Presidente:

Bottini prof. Ettore.

Componenti:

Bemporad dott. Guido, Bucci prof. Felice, Figliolia dott. Achille, Ilardi dott. Salvatore, Mazziotti Di Celso prof. Pietro e Valfrè dott. Franco.

5. CEREALI.

Presidente:

Bottini prof. Ettore.

Componenti:

Bessler dott. Carlo, Figliolia dott. Achille, Ilardi dott. Salvatore, Paolini prof. Felice e Piacco professore Romeo.

6. SEMENTI.

Presidente:

Hausmann prof. Giovanni.

Componenti:

Bottini prof. Ettore, Figliolia dott. Achille, Ilardi dott. Salvatore e Musilli dott. Mario.

7. CONCIMI, AMMENDAMENTI E CORRETTIVI.

Presidente:

Turno Rotini prof. Orfeo.

Componenti:

Figliolia dott. Achille, Ilardi dott. Salvatore, Morani prof. Valentino, Palladini dott. Furio, Pallotta prof. Umberto e Petrosini prof. Giovanni.

8. PESTICIDI.

Presidente:

Petrosini prof. Giovanni.

Componenti:

Figliolia dott. Achille, Ilardi dott. Salvatore, Pallotta prof. Umberto, Spina dott. Anna Maria e Storto dott. Tommaso.

9. FORMAGGI.

Presidente:

Garoglio prof. Piergiovanni.

Componenti:

De Francesco prof. Franco, Figliolia dott. Achille, Ilardi dott. Salvatore, Mazziotti Di Celso prof. Pietro, Pallotta prof. Umberto, Paolini prof. Felice e Urbanelli dott. Lionello.

Art. 3.

Le mansioni di segretario della Commissione sono disimpegnate dal dott. Achille Pajella, ispettore capo, mentre per quelle delle Sottocommissioni sono esercitate dal dott. Mario Antona, enotecnico principale, per i settori merceologici di cui ai numeri 1, 3, 8; dal dottor Alberto Sabellico, consigliere di 1ª classe, per i settori merceologici di cui ai numeri 2, 6, 9; dal dottor Federico Scioli, ispettore principale, per i settori merceologici di cui ai numeri 4, 5, 7.

Ai lavori di segreteria delle Sottocommissioni può anche partecipare il segretario della Commissione.

Art. 4.

A ciascun presidente, ai componenti, nonchè agli esperti ed ai segretari della Commissione e delle Sottocommissioni, sarà corrisposto un gettone di presenza ai sensi del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5, citato nelle premesse.

Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato che risiedono fuori Roma, sarà corrisposto, in aggiunta al gettone di presenza, il trattamento economico di missione spettante ai funzionari dello Stato con coefficiente 500.

La relativa spesa, prevista in L. 300.000 (trecentomila) graverà sui fondi del capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1966.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1966
Registro n. 12 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 323

(6072)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1966.

Schemi del secondo e terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 14 giugno 1906, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche per la provincia di Girgenti, ora Agrigento;

Visto il regio decreto 25 gennaio 1932, n. 2097, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia di Agrigento;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1935, n. 4883, col quale le sorgenti Porta Panitteri ed Orto Quartararo, già iscritte rispettivamente al n. 138 e al n. 137 del primo elenco suppletivo sopra menzionato, furono radiate dall'elenco stesso;

Visti gli schemi del secondo e terzo elenco suppletivo concernenti la iscrizione tra le acque pubbliche di altri corsi d'acqua, sorgenti e pozzi, siti in territori della provincia di Agrigento, non compresi nei precedenti elenchi;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione degli annessi schemi del secondo e terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, numero 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Agrigento è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 giugno 1966

Il Ministro: MANCINI

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Agrigento

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
5	Vallone S. Nicola, inf. n. 1	Belice	Santa Margherita Belice	Dallo sbocco alle origini compreso il gruppo sorgenti San Nicola e relativi fossi
9	Vallone Finocchio, infl. n. 8	Foce Porto Palo	Id.	Dallo sbocco alle origini nei due rami in cui si divide comprese le sorgenti Gurra e Finocchio e relativi fossi
17	Vallone La Cava o Dragonara, infl. n. 15	Carabi	Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente La Cava e relativo fosso
34-*bis*	Vallone Quarto Spina Santa, infl. 34	Carabollace	Sciacca, Caltabellotta	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Cugno d'Oro e minori che l'alimentano
38	Torrente Bellapietra, Vallone di Tronchina e di Verdura Superiore	Mare Africano	Id.	Dalla foce alle origini compreso il ramo di destra colle sorgenti Sciunda e minori nonchè i relativi fossi che ne adducono le acque
55	Torrente S. Margherita infl. n. 52	Magazzolo	Bivona	Dallo sbocco alle origini nei vari rami in cui si divide comprese le sorgenti Acque Malati, Cava S. Matteo e minori e relativi fossi che ne adducono le acque
69	Vallone Infronata, infl. n. 65	Platani	Cianciana, Bivona	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente Millaga e relativo fosso
88-*bis*	Vallone Granciara, infl. n. 88	Mancuso	S. Giovanni Gemini, Cammarata	Dallo sbocco alle origini
91	Vallone del Barbiere e Turibolo, infl. n. 65	Platani	Cammarata	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente S. Lucia e minori
91-*bis*	Vallone Conceria, inf. n. 91	del Barbiere	Id.	Dallo sbocco alle origini nei due rami in cui si divide comprese le sorgenti Nobili e minori e relativi fossi
91-*ter*	Vallone Calcara e Bianco, infl. n. 91	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini ciascuno dei due rami in cui si divide

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
92	Vallone Saraceno, infl. n. 65	S. Pietro (Platani)	Cammarata	Dal punto in cui passa in provincia di Palermo, fino alle origini e i vari rami in cui si divide comprese le sorgenti Elici S. Michele, Reina e S. Michele di Mazzo. Passa in provincia di Palermo ove sbocca e vi figura nell'elenco
94	Vallone Vaddonazzo, infl. n. 65	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini nei vari rami in cui si divide comprese le sorgenti Piane Casotta, Sottona, Piane sopra, Piane Tremole, Piane bevaio e relativi fossi che ne adducono le acque
104	Fiume Gallodoro, infl. n. 65	Id.	Canicattì, Racalmuto, Castrofilippo	Dal punto in cui passa in provincia di Caltanissetta alle origini comprese le sorgenti Capo d'Acqua Canalotto e minori relativi fossi. E' per breve tratto confinante colla provincia di Caltanissetta ove passa e ha la maggior parte del suo corso e vi figura nell'elenco
115	Vallone di Muscarello e di Sparti Parenti	Platani	Sant'Angelo Muxaro, Agrigento, Aragona	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente Torrazza e relativo fosso
121	Vallone Savi e fosso Gurromeli, infl. n. 65	Id.	Cattolica Eraclea, Montallegro	Dallo sbocco alle origini, nei due rami principali in cui si divide comprese le sorgenti Capo ed altre minori e relativi fossi che ne adducono le acque
124	Fosso o Vallone dello Stretto	Mare Africano	Agrigento, Montallegro	Dalla foce alle origini nei due rami principali in cui si divide comprese le sorgenti Pantano, Occhio d'Acqua Calvario, Bevaio Parco ed altre minori
125	Fiume delle Canne, fosso Tre Fontane e Vallone di Pietrarossa	Id.	Siculiana, Cattolica, Agrigento, Raffadali	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti Zubbio, Catta che lo alimentano, e Calma, Fontana Grande e minori
129	Vallone di Trave, infl. n. 125	Pietrarossa (Canne)	Agrigento	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Capocenso e Granciara ed altre e relativi fossi
143	Vallone S. Biagio (Akragas) o Abbaiata, S. Benedetto, infl. n. 138	S. Leone	Agrigento, Favara, Grotte	Dallo sbocco alle origini nei vari rami principali e secondari in cui si divide comprese le sorgenti Capo, Fico Recalmare, Fontana e minori
160	Vallone Paradiso, infl. n. 159	Burraiti	Naro	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti omonime che lo alimentano, canali minori
162	Vallone Grancifone, infl. n. 159	Id.	Agrigento, Naro	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Palma, Chiesa, Saracena e minori
166	Fiume di Palma-Mandranova-Camastra Canalotto e Caldara	Mare Africano	Palma Montechiaro, Naro	Dalla foce alle origini in ciascuno dei due rami Canalotto e Caldara e minori in cui si divide compresa la sorgente Sottafari
170	Vallone Donnaventura, infl. n. 166	Mandranova (Palma)	Palma di Montechiaro, Naro	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Scaramuzza, Ragusetta e minori

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
171	Vallone Saladino, infl. n. 170	Donna Ventura	Naro	Dallo sbocco alle origini nei due rami in cui si divide comprese le sorgenti omonime che l'alimentano e Mazzara
172-*bis*	Vallone Mintina di Badis, infl. n. 166	Camastra (Palma)	Id.	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente Risichitte II
173	Vallone Dainomeli, infl. n. 166	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Risichitte I e minori
184	Torrente Canale, infl. numero 181	Serradimendola Fifara	Campobello, Naro	Dallo sbocco alle origini compresi n. 4 pozzi in contrada Garcitella
185	Fiume Gurra, torrente Rapporco e Milini, infl. n. 179	Salso	Campobello, Ravanusa, Naro	Dallo sbocco alle origini compresi n. 3 pozzi in ex feudo Rizzo-Gessi e la sorgente Rapporco
191	Vallone Gibbesi, infl. numero 190	Fiume Gibbesi	Naro	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente omonima
197	Vallone Sabuci, infl. numero 179	Salso	Licata	Dallo sbocco alle origini in ciascuno dei due rami in cui si divide compreso il pozzo Urso in contrada Sabuci-Carrubazzo
199	Vallone Safarella, inf. numero 198	La Manca	Id.	Dallo sbocco alle origini dei due rami principali in cui si divide compreso il pozzo Martino presso la casa omonima e sorgente Mortilli Sabuci

Roma, addì 4 giugno 1966

Il Ministro: MANCINI

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Agrigento

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SCARICO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Fiume Magazzolo	Mare Africano	Sciacca, Ribera, Calamonaci, Bivona, Lucca Sicula, Alessandria della Rocca, Santo Stefano Quisquina	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti Capo Favara, Prisa e Minari, ed i pozzetti che vi adducono le acque al corso principale, e i due pozzi Margiomuto
2	Vallone Lo Sardo o Parpaglione	Id.	Realmonte	Dalla foce alle origini
3	Torrente Burdi o Carrubba		Licata	Dal punto ove sfocia alle origini ivi comprese le sorgenti Carrubba ed il pozzo E.Z.I. n. 6
4	Torrente Fucile, infl. numero 179	Fiume Saldo	Licata, Campobello di Licata, Ravanusa	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente Fucile e Muvoli e relativi pozzi che ivi adducono le acque
5	Vallone Bifara, Favarotta Serra di Mendola e Tibba, infl. n. 179	Id.	Licata, Campobello di Licata, Naro	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente Catena e minori, e relativi pozzi che ne adducono le acque
6	Torrente Canale, infl. numero 181	Serradimendola (Bifara)	Campobello, Naro	Dallo sbocco alle origini, compresi oltre i quattro pozzi in contrada Gargitella, anche il Pozzo Giancaragano

Roma, addì 4 giugno 1966

Il Ministro: MANCINI

(4973)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1966.

Modifica al prospetto dei gas tossici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'opportunità di apportare modifiche al prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche;

Visti gli articoli 2, 4 e 68 del sopracitato regolamento;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1965 che ha apportato modifiche al suddetto elenco per la voce riguardante i cianuri alcalini;

Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

La voce « cianuri alcalini di potassio e di sodio, cianuro di calcio da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d'argento, di cadmio, e di rame » contenuta nell'elenco dei gas tossici di cui all'art. 2 del predetto regolamento è modificata come segue: « cianuri di potassio, di sodio, di calcio, di bario, d'argento, di cadmio e di rame, da soli o mescolati con altre sostanze ».

Art. 2.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(5988)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1966.

Classificazione tra le provinciali di un strada in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 38 del 6 luglio 1963, con la quale l'Amministrazione provinciale di Catania ha chiesto che la strada comunale Castel di Judica-Carrubba, della lunghezza di km. 2 + 000 venga classificata provinciale;

Visto il voto 22 febbraio 1966, n. 163, del Consiglio superiore dei lavori pubblici con il quale detto Consesso ha riconosciuto che la strada suddetta possiede i requisiti previsti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può, pertanto, essere classificata provinciale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Castel di Judica-Carrubba » della estesa di km. 2 + 000 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1966

Il Ministro: MANCINI

(5950)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1966.

Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, con il quale è stata riconosciuta la personalità all'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato nazionale della pesca », con sede in Ancona, e i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto e 30 aprile 1965, n. 895, sulla modifica dell'art. 1;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1962, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona, è composto dei seguenti membri:

Effettivi:

Mantengoli dott. Giovanni Battista, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Piacenza rag. Antonio, in rappresentanza del comune di Ancona;

Coleffi rag. Michele, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona.

Supplenti:

Catena rag. Antonio, designato dall'Amministrazione provinciale di Ancona;

Sorrentino dott. Antonio, designato dalla Cassa di Risparmio Anconitana.

Il Collegio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(5949)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 6603 del 12 luglio 1966, con la quale il comune di Sarno comunica che, a seguito di dimissioni dell'avv. Michelangelo Capua, accettate dal Consiglio comunale, è stato eletto sindaco di quel Comune il dott. Raffaele Catalano;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Campania, l'avv. Michelangelo Capua, dimissionario, con il dott. Raffaele Catalano, eletto sindaco del comune di Sarno;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Raffaele Catalano è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Sarno, del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania, in sostituzione dell'avv. Michelangelo Capua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(6154)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota n. 4736 del 9 maggio 1966, con la quale l'Amministrazione della provincia di Viterbo comunica che il dott. Francesco Giuseppe Bruni ha assunto le funzioni di presidente di quella Amministrazione;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio l'avv. Filippo Di Giovanni, presidente la Commissione straordinaria reggente l'Amministrazione provinciale di Viterbo, con il dott. Francesco Giuseppe Bruni, presidente dell'Amministrazione provinciale di Viterbo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Francesco Giuseppe Bruni è chiamato a far parte, quale presidente dell'Amministrazione provinciale di Viterbo, del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, in sostituzione dell'avvocato Filippo Di Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(6152)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna;

Vista la lettera n. 2253 del 6 luglio 1966, con la quale la prefettura di Bologna comunica che è stato eletto sindaco del comune di Bologna il sig. Guido Fanti in sostituzione dell'on.le Giuseppe Dozza dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna l'on.le Giuseppe Dozza, dimissionario, con il sig. Guido Fanti, eletto sindaco del comune di Bologna;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Guido Fanti è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Bologna, del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna, in sostituzione dell'on.le Giuseppe Dozza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1966

(6153) *Il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1966.

Misura dell'indennità integrativa speciale per l'esercizio finanziario 1967, a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 6 e 7 della legge 10 agosto 1964, n. 656), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 23792 di prot., del 25 luglio 1966, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e del commercio, per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100, è pari a 145,15 con un aumento, quindi, del 45,15 per cento;

Considerata la necessità di determinare le misure dell'indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1967, applicando, sulla base mensile fissata in L. 40.000 per il personale statale in attività di servizio ed in L. 32.000 per quello in quiescenza, la predetta percentuale di aumento del costo della vita, arrotondata al 45 per cento ai sensi delle norme suindicate;

Decreta:

Per l'anno finanziario 1967, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta nella misura mensile netta di L. 18.000 per il personale statale in attività di servizio e di L. 14.400 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1966

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1966
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 54

(6217) *Il Ministro*: COLOMBO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « F. Vivona » di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Roma n. 12653 del 14 settembre 1965, il preside del Liceo ginnasio statale « F. Vivona », di Roma, in qualità di presidente della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare da varie persone la somma di L. 341.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Prof. Enzo Romei ».

(6006)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 89, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 17 agosto 1963 dal prof. Angelo Mattera, avverso il provvedimento negativo tacito formatosi a seguito di atto di diffida, in data 31 dicembre 1962, relativo al trattamento economico per il servizio prestato dal prof. Mattera quale incaricato di storia dell'arte nell'anno 1958-59 per 12 ore settimanali.

(6068)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di venti società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1966 le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa « Istituto cooperativistico agrario rurale Molisano », con sede in Campobasso, costituita per rogito Amoroso in data 29 dicembre 1944;

2) Società cooperativa agricola « Unità », con sede in Calopezzati (Cosenza), costituita per rogito Labonia in data 16 settembre 1953, repertorio 2321;

3) Società cooperativa edilizia « S. Rita », con sede in Paola (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 8 giugno 1963, repertorio 31698;

4) Società cooperativa « Caseificio di Colombera di Bagnolo Cremasco », con sede in Bagnolo Cremasco (Cremona), costituita per rogito Calleri in data 8 settembre 1941, repertorio 2920/2460;

5) Società cooperativa « Cremasca autotrasporti », con sede in Crema (Cremona), costituita per rogito Calleri in data 15 giugno 1945, repertorio 4263;

6) Società cooperativa « Consumo fra operai », con sede in Crema (Cremona), costituita per rogito Donati in data 22 febbraio 1891, repertorio 26;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « Associazione cooperativa di lavoro fra braccianti del circondario di Crema », con sede in Crema (Cremona), costituita per rogito Donati in data 26 aprile 1891;

8) Società cooperativa agricola « Terra e lavoro », con sede in Gallo (Ferrara), costituita per rogito Guirrini in data 8 settembre 1945, repertorio 8194;

9) Società cooperativa « Arco », con sede in Latina, costituita per rogito Corbò in data 22 dicembre 1963, repertorio 41398;

10) Società cooperativa « Ramo d'Oro » già « Casa Mia », con sede in Latina, costituita per rogito Millozza ni data 12 ottobre 1956, repertorio 7311;

11) Società cooperativa « Fra ex dipendenti dell'A.N.I.C. », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 5 aprile 1946, repertorio 23422;

12) Società cooperativa di produzione e lavoro « Meridionale-Edile C.E.M. », con sede in Napoli, costituita per rogito Sanseverino in data 8 agosto 1951, repertorio 57624;

13) Società cooperativa « Consumo fra il personale dipendente della regia marina », con sede in Napoli, costituita per rogito Catalano in data 2 marzo 1944, repertorio 53965;

14) Società cooperativa « Alimentare Sciscianese », con sede in Scisciano (Napoli), costituita per rogito Erbani in data 24 giugno 1944, repertorio 5480;

15) Società cooperativa « Moderna agricoltura Grumese », con sede in Grumo Nevano (Napoli), costituita per rogito Valente in data 28 settembre 1962, repertorio 24894;

16) Società cooperativa edilizia « La Casa Serena », con sede in Stradella (Pavia), costituita per rogito Trigilio in data 5 dicembre 1962, repertorio 3687;

17) Società cooperativa edilizia « Claudia », con sede in Torrazza Corte (Pavia), costituita per rogito Trigilio in data 29 marzo 1963, repertorio 3950;

18) Società cooperativa edilizia « C E D E L S - dipendenti Enti locali e statali », con sede in Ravenna, costituita per rogito Bandini in data 13 marzo 1959, repertorio 8046;

19) Società cooperativa pesca « Nettuno », con sede in Pulsano (Taranto), costituita per rogito Mazzilli in data 16 febbraio 1950;

20) Società cooperativa di consumo « Postale, telegrafica e telefonica di Trieste », con sede in Trieste, costituita per rogito Paolina in data 24 dicembre 1945, repertorio 5054.

(5993)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Chianti Colline Pistoiesi ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

esaminata la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Chianti Colline Pistoiesi »;

ha espresso parere contrario al riconoscimento di tale denominazione come denominazione a sé stante.

Il Comitato ha invece espresso parere favorevole per l'inclusione di parte del territorio proposto con detta domanda di riconoscimento, nella zona di produzione prevista nella proposta del disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata « Chianti e Chianti classico », formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1965, *n.* 222.

Tale parte di territorio è delimitata come appresso e la sua descrizione deve essere inserita all'art. 1 della proposta del disciplinare di produzione dei vini « Chianti e Chianti classico », formulata da questo Comitato, subito dopo il titolo: Area principale.

« Il punto più a nord trovasi sulla strada tra San Felice e Fabbrica a nord di Pistoia in corrispondenza della quota 170 (campo a Gelsi) da qui segue la strada in direzione est fino ad attraversare la ferrovia e segue un piccolo borro che passando a nord della quota 242 e 342 attraversa la strada per casa Gremignani e si congiunge alla linea ferroviaria che segue per breve tratto fino a che in corrispondenza della strada statale Porrettana poco a nord di quota 380 si dirige in direzione sud lungo un piccolo borro immettendosi nel punto di incrocio sul sentiero che porta a Fiano quota 256. A sud di Fiano prosegue per Petrucci ed in direzione est lungo la strada che passa da quota 247 e 286 per immettersi in corrispondenza di quota 297 sulla strada per Germinaia che percorre fino a quota 300 dirigendosi in direzione est lungo una strada secondaria e quindi il torrente che si immette nel Bure di Baggio poco a nord della quota 163 si immette sul sentiero che passando da quota 329 località Le Pozze e Gagliorana, si congiunge con il sentiero che passa da Forra al Pitta ed in prossimità di quota 331 dalla quale quota il confine scende direttamente su S. Moro. Da qui segue il corso del torrente Bure ed al Molino Morganti si immette sulla via secondaria che passando dal Castel De' Gai a nord di quota 454 della località Casina, risale a quota 462, passa da Santa Lucia ed incrocia un torrente in corrispondenza di quota 418; da qui si immette sulla strada che passando a nord di quota 422 risale a quote 426 e 445 per ridiscendere a quota 451 fino a Casa Settinoro dove segue la strada che alla località la Casina incrocia il sentiero che passando per quota 423 e 382 raggiunge un torrente a quota 288; in tal punto il confine abbandona il sentiero e si immette sulla strada che passando per Casa Granchiaia risale in località Scali dove, attraversato il torrente Agna delle Conche, segue un borro che porta a Casellina, e seguendo un sentiero

arriva a Case Pracchie, Case Fulipaia ed incontra il confine provinciale a quota 265. Da tale punto il confine procede in direzione est lungo una carrareccia fino a quota 357, da dove, seguendo la strada, giunge in località Casaccia; da qui il confine ripiega verso sud per la carreggiabile che passa per quota 463, 425, casa Poggetto, casa Valiano e casa Montachello ove, in prossimità e ad est di quest'ultima, si immette sul torrente di Bagnolo che segue fino a Bagnolo.

Da Bagnolo il confine volge ad ovest lungo la strada per Fornacelle fino a raggiungere il confine provinciale che segue in direzione nord fino in corrispondenza di villa Ravallone, da dove segue la strada che passa a nord di Montale fino a quota 86.

Da qui il confine prosegue verso ovest lungo la strada fino a quota 78, dove si immette sulla strada per Dore, casa Forramoro, casa Bulicata e in corrispondenza di quota 65 volge a sud per la strada che passa a castel de Milli, casa Tesi, fino al ponte alla Chiesina da dove risale il corso del torrente Bure fino in corrispondenza di Candeglia dove, in prossimità di quota 113 si immette sulla strada per Pistoia in corrispondenza di quota 109. Segue la strada fino a villa Landini dove l'abbandona per percorrere la strada che passa da quota 82 e quota 97 per villa S. Giuseppe da dove, in direzione ovest, raggiunge la strada per villa Sbertoli, ridiscende tale strada fino a quota 92 e, per villa Tigri, in corrispondenza di quota 82, risale il corso del torrente Brana fino a Burgianico dove, a quota 99 l'abbandona per immettersi sulla strada che, per quota 118, raggiunge in direzione ovest la nazionale in corrispondenza di quota 114, risale tale strada fino al ponte Calciaiola, attraversa il torrente Ombrone, ed al termine di tale ponte ridiscende fino a località Gello lungo il raccordo per l'autostrada Firenze-Mare.

Da Gello quota 118, il confine segue la strada fino a Casa Gelli; prosegue quindi in direzione sud per una via campereccia per immettersi sulla strada provinciale a quota 111. Da qui arriva a quota 100 dove segue la strada secondaria che per San Giorgio si immette nella provinciale per il ponte alle Tavole segue questa strada in direzione ovest fino a quota 86 dove segue, in direzione sud un piccolo torrente fino a Casa Torbecchia da dove percorre in direzione ovest la strada che passando per quota 84-95-83 raggiunge la strada per villa di Gugliano in corrispondenza di quota 90; da qui per una strada secondaria raggiunge il rio della Fallita a quota 78 segue il corso di tale rio fino al suo incontro con la strada per Pontelungo che segue fino al suo incontro con il torrente Vincio.

Risale il corso del torrente Vincio fino al confine del comune di Pistoia che segue fino a Cupano dove lo abbandona per seguire il sentiero che per quota 422 e 398 perviene poco a nord di casa Masella ad una forra che discende fino a quota 202 per risalire lungo una strada secondaria in direzione nord fra le quote 300 e 372 per quota 420, 386 e 312 raggiunge Sarripoli, da qui in direzione nord-est, segue un piccolo torrente, attraversa la strada per Campiglio e giunge, per quota 200 in località Piazza quota 245, segue la strada che si immette sulla nazionale, la attraversa e prosegue per quota 234 e 244 e lungo un torrente giunge all'Ombrone in prossimità di quota 139 risale l'Ombrone per immettersi, a Casa Lulli, sulla strada per San Felice. Segue in direzione nord tale strada fino a quota 170 dove incontra il punto di partenza dell'area descritta».

(5557)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 29 luglio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,55	623,55	623,63	623,58	623,52	623,55	623,55	623,55	623,55	623,55
$ Can.	580,58	580,50	580,75	580,50	579 —	580,55	580,50	580,60	580,55	580,50
Fr. Sv.	144,34	144,34	144,35	144,36	144,35	144,33	144,3625	144,30	144,33	144,37
Kr. D.	90,08	90,04	90,08	90,03	90,05	90,03	90 —	90,05	90,03	90,03
Kr. N.	87,18	87,19	87,25	87,21	87,20	87,18	87,1775	87,20	87,19	87,19
Kr. Sv.	120,78	120,72	120,80	120,75	120,75	120,74	120,74	120,75	120,75	120,75
Fol.	172,71	172,75	172,82	172,785	172,80	172,66	172,73	172,65	172,66	172,77
Fr. B.	12,56	12,56	12,5675	12,5665	12,56	12,57	12,564	12,55	12,56	12,565
Franco francese	127,25	127,30	127,23	127,235	127,25	127,25	127,25	127,30	127,24	127,25
Lst.	1740,42	1739,70	1739,90	1739,60	1739,75	1740,41	1739,65	1740,40	1740,45	1739,75
Dm. occ.	156,25	156,34	156,30	156,25	156,23	156,19	156,25	156,10	156,19	156,27
Scell. Austr.	24,166	24,16	24,17	24,1635	24,15	24,16	24,166	24,17	24,16	24,165
Escudo Port.	21,706	21,70	21,70	21,7075	21,78	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70
Peseta Sp.	10,403	10,40	10,41	10,4040	10,42	10,40	10,4025	10,42	10,40	10,40

Media dei titoli del 29 luglio 1966

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,325
Redimibile 3,50 % 1934	100,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,325

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,65
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,575
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 luglio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,565
1 Dollaro canadese	580,50
1 Franco svizzero	144,361
1 Corona danese	90,015
1 Corona norvegese	87,194
1 Corona svedese	120,745
1 Fiorino olandese	172,757

Valuta	Cambio
1 Franco belga	12,565
1 Franco francese	127,242
1 Lira sterlina	1739,625
1 Marco germanico	156,25
1 Scellino austriaco	24,165
1 Escudo Port.	21,704
1 Peseta Sp.	10,403

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 7.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Pr. Ricostruz. 5 %	40721	Silvestre Ida, nata in Orta d'Atella (Caserta) il 17 gennaio 1913, moglie di Chiacchio Ettore, dom. in Grumo Nevano (Napoli). *Annotazione*: ipotecata per cauzione dovuta da Chiacchio Ettore, nato in Grumo Nevano il 26 febbraio 1908, per la gestione, quale titolare, dell'Esattoria e Tesoreria del comune di S. Antimo per il resto del decennio in corso 1954-1963, a favore dello Stato, dal ricevitore provinciale delle imposte dirette di Napoli, della Camera di commercio di Napoli, del comune di di S. Antimo e di tutti gli altri enti interessati alla detta gestione, giusta domanda registrata a Frattamaggiore l'8 febbraio 1960, al n. 1308, vol. 94. *Annotazione addizionale*: estesa l'ipoteca a garanzia della stessa gestione per il periodo 1° gennaio 1964-31 dicembre 1973, giusta domanda registrata a Frattamaggiore il 20 marzo 1964, al n. 2979, vol. 101. La cauzione è prestata a favore di tutti gli enti interessati (art. 39 del testo unico imposte dirette, decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858) .	200.000 —
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	535042	Calderano Giuseppe fu Nicola, dom. a Maratea (Potenza). *Annotazione*: ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale ufficiale giudiziario presso la Pretura di Maratea, estensibile a qualunque altra Pretura, Tribunale, Corte di appello o cassazione fosse in seguito destinato, legge 18 ottobre 1951, n. 1128, giusta domanda registrata a Salerno il 6 dicembre 1952, col n. 1542, vol. 239	50.000 —
Id.	537539	Calderano Giuseppe, nato a Maratea (Potenza) il 27 febbraio 1907, dom. a Napoli. *Annotazione*: ipotecato per cauzione dovuta del titolare quale ufficiale giudiziario presso l'Ufficio unico esecuzione della Corte di appello di Napoli, estensibile a qualsiasi altra Pretura, Tribunale, Corte di appello o Corte di cassazione, cui fosse in avvenire destinato, giusta domanda registrata a Napoli il 26 giugno 1959, al n. 30006, vol. 790	50.000 —
Id.	203977 (nuda proprietà)	Cicchitti Nicoletta fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Giannico Bambina, vedova Cicchitti, dom. in Atessa (Chieti). *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Giannico Bambina di Pasquale, vedova di Cicchitti Nicola, dom. in Atessa (Chieti), giusta domanda 19 novembre 1923	700 —
Rendita 5 % (1935)	287211 (certificato di usufrutto)	Coppo Alberto, nato a Cella Monte il 7 febbraio 1911, dom. in Cella Monte (Alessandria). *Annotazione*: proviene dall'iscrizione della Rendita it. 5 %, n. 231884 e come quella è iscritta con dichiarazione che l'usufrutto spetta a Coppo Camilla, nata a Cella Monte il 5 dicembre 1883, nubile, dom. in Cella Monte (Alessandria) . . .	180.000 —

Roma, addì 21 luglio 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(6098)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1966

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1966 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 giugno 1966				
		Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1965				9.808		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	2.722.163				
	residui	287.448				
	Totale		3.009.611			
Entrate extra-tributarie	competenza	105.333				
	residui	85.362				
	Totale		190.700			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	2.827.501			2.250.642	
	residui	372.810			297.414	
	Totale			3.200.311		2.548.056
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	11.419				
	residui	13.886				
	Totale			25.305		
Accensione di prestiti	competenza	428.673				
	residui	186				
	Totale			428.859		
Spese in conto capitale	competenza				234.957	
	residui				204.024	
	Totale					438.981
Rimborso di prestiti	competenza				106.898	
	residui				5.722	
	Totale					112.620
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		2.402.793			3.469.533	
Conti correnti		11.081.162			10.486.706	
Incassi da regolare		1.229.481			1.180.085	
Altre gestioni		5.556.370			5.075.835	
	Totale			20.269.806		20.212.159
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		113.649			124.856	
Pagamenti da regolare		67.444			161.148	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		767.057			859.281	
Altri crediti		8.140.314			8.554.702	
	Totale			9.088.464		9.699.987
	Totale complessivo			33.022.553		33.011.803
Fondo di cassa al 30 giugno 1966				—		10.750
	Totale a pareggio			33.022.553		33.022.553

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1966 (milioni di lire)		
Fondo di cassa		10.750	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	15.179		
Pagamenti da regolare	244.180		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	526.373		
Altri crediti	1.607.153		
Totale crediti		2.392.885	
In complesso			2.403.635
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.602.412		
Conti correnti	2.031.854		
Incassi da regolare	151.371		
Altre gestioni	845.957		
Totale debiti			6.631.594
Situazione del Tesoro (passività)			4.227.959
Circolazione di Stato (metallica) al 30 giugno 1966	131.707		

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(6218)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1966

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.480.449.162.047 —
Cassa	»	31.468.603.363 —
Portafoglio su piazze italiane	»	780.570.827.879 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	376.306.676 —
Anticipazioni	»	440.681.714.119 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	128.350.000.000 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.006.175.766.521 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	379.448.139.124 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	253.280.391.548 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	377.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	563.171.985.782 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	58.522.004.104 —
Spese	»	57.919.086.085 —
	L.	6.557.413.987.249 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	5.486.691.058.171 —
	L.	12.044.105.045.420 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.607:564.307 —
TOTALE GENERALE	L.	12.046.712.609.727 —

PASSIVO

Circolazione	L.		4.049.342.072.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		33.623.771.272 —
Depositi in conto corrente liberi	»		131.083.274.193 —
Conti correnti vincolati	»		1.861.639.709.420 —
Creditori diversi	»		411.590.510.464 —
Rendite del corrente esercizio	»		58.340.008.441 —
	L.		6.545.619.345.790 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	7.329.995.564 —	
Fondo di riserva straordinario	»	4.164.645.895 —	
			11.794.641.459 —
	L.		6.557.413.987.249 —
Depositanti	»		5.486.691.058.171 —
	L.		12.044.105.045.420 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.607.564.307 —
TOTALE GENERALE	L.		12.046.712.609.727 —

(6219)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva degli sperimentatori per la specializzazione in entomologia agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente l'istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;
Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva degli sperimentatori, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva degli sperimentatori, per la specializzazione in entomologia agraria.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;

b) non aver superato il 32° anno di età o gli altri limiti massimi indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per gli invalidi di guerra o per fatto di guerra, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili cui siano applicabili le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 3 giugno 1950, n. 375, nella legge 24 febbraio 1953, n. 142 e nella legge 5 ottobre 1962, n. 1539 nonchè per gli orfani e le vedove di guerra e gli orfani e le vedove dei caduti per servizio cui siano applicabili le disposizioni contenute nella legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1304, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli potrà essere attribuito un punteggio non superiore a cinque decimi.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, si provvederà in conformità agli articoli 314 e 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori e di quella degli idonei, i candidati che abbiano superato la prova orale, dovranno dimostrare l'eventuale possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni a favore delle categorie indicate, facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i candidati che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni in qualità di aiuto o di assistente ordinario o per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle Università: certificato rilasciato dal rettore dell'Università attestante la qualità ed i termini di durata dei servizi prestati;

d) i candidati che abbiano compiuto almeno un triennio di tirocinio in qualità di borsisti negli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli Osservatori per le malattie delle piante: certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto sperimentale o dell'Osservatorio fitopatologico attestante i periodi di tempo in cui hanno frequentato la Stazione o l'Osservatorio in qualità di borsisti e l'ente che ha concesso la borsa di studio.

Gli assistenti universitari ed i borsisti di cui alle lettere *c*) e *d*) sono esonerati dal presentare i certificati richiesti alle stesse lettere, qualora i dati relativi ai servizi prestati risultino dai certificati inviati in precedenza per la valutazione dei corrispondenti titoli;

e) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari (che per i combattenti dell'ultima guerra dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948) oppure il duplicato del foglio matricolare modello 104 o 106 rilasciato dal distretto militare, in originale o in copia debitamente autenticata;

f) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

g) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

h) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

i) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

m) i figli degli invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli degli invalidi per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

n) le vedove di guerra: l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione di guerra;

o) le vedove di caduti per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio;

p) le madri e le sorelle vedove e nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

s) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

t) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in debito bollo sottoindicati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altra eventuale decorrenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dell'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato e fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1966
Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 391

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1) entomologia generale;
2) entomologia speciale;
3) metodi di lotta naturale ed artificiale.

Prova pratica:

Riconoscimento dei principali insetti parassitari dei vegetali e degli animali.

Prova tecnica di microscopia applicata all'entomologia.

Prova orale:

Le materie delle prove scritte. Nozioni di genetica. Elementi di chimica degli insetticidi. Metodologia sperimentale.

Roma, addì 12 maggio 1966

Il Ministro: RESTIVO

(5367)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1965, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto ministeriale 5 ottobre 1965, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria di merito dei candidati formata dalla Commissione giudicatrice;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova:

1. Zanini Marco . . . . . . punti 97,999 su 125
2. Morardo Luciano . . . . . . » 91,330 »
3. Paternesi Giuseppe . . . . . » 91,166 »
4. Bianca Giorgio . . . . . . » 91,113 »

5. Gaballo Giovanni . . . . punti 90,882 su 125
6. Asaro Dino . . . . . » 88,084 »
7. Di Stefano Gabriele . . . . . » 87,291 »
8. Labozzetta Domenico . . . . . » 86,973 »
9. Basile Eugenio . . . . . . » 85,685 »
10. Arcà Angela Maria . . . . . » 85,509 »
11. Polizzotto Giuseppe . . . . . » 84,841 »
12. Mogavero Giovanni . . . . . . » 84,817 »
13. Muccio Giancarlo . . . . . . » 84,522 »
14. Dolcimele Antonio . . . . . » 84,386 »
15. Verola Tommaso . . . . . » 84,279 »
16. Andreoletti Alma . . . . » 83,810 »
17. Masi Goffredo . . . . » 83,605 »
18. Evola Domenico . . . . . » 83,568 »
19. Cisternino Guglielmo . . . . » 83,504 »
20. Caretto Luigi . . . » 83,313 »
21. Marzano Ferruccio . . . » 83,166 »
22. Grande Franco . . . » 83,099 »
23. Sorrentino Giovanni Battista . . » 82,989 »
24. Orfino Francesco . . . » 82,967 »
25. Talarico Antonio . . . . » 82,923 »
26. Tozzi Luciano . . . . » 82,839 »
27. Saccabusi Lucia . . . » 82,810 »
28. Petrelli Carlo . . . . » 82,635 »
29. Silengo Giovanni . . . » 82,418 »
30. Porcelli Domenico . . . » 81,776 »
31. Marano Antonio . . . . » 81,727 »
32. Pugliese Salvatore . . . » 81,432 »
33. Molicotti Renato . . . . . » 81,376 »
34. Castana Pietro . . . . » 81,375 »
35. Ferrari Giancarlo . . . . » 81,366 »
36. d'Apolito Vincenzo . . » 81,308 »
37. Orefice Antonino . . . . » 81,075 »
38. Calabresi Stelio . . . » 81,072 »
39. Della Torre Antonio . . . » 81,045 »
40. Barricelli Salvatore . . . . » 80,909 »
41. Scianna Francesco . . . » 80,875 »
42. Casano Giuseppe . . . . » 80,765 »
43. De Fusco Mario . . . . » 80,723 »
44. Andreoni Gaetano . . . . » 80,682 »
45. Merlo Antonio Gino . . . . » 80,666 »
46. Biagini Maria Luisa . . . . » 80,610 »
47. Morì Vincenzo Paolo . . . . . » 80,514 »
48. Spada Giuseppe Luigi . . . . . » 80,379 »
49. Zecca Salvatore Lucio . . . . . » 80,015 »
50. Rat Mario . . . » 79,995 »
51. Vella Alfonso . . . . . . » 79,924 »
52. Azzarelli Francesco . . . . . » 79,870 »
53. Guerzoni Attilio . . . . . » 79,820 »
54. Capitoli Pietro Lucio . . . . . » 79,689 »
55. Orso Attilio . . . . . » 79,627 »
56. Angelini Enrico . . . . . . » 79,517 »
57. Cataudella Pietro . . . . . . » 79,424 »
58. Donvito Vito . . . . . . » 79,385 »
59. Rosa Costanzo . . . . . . » 79,216 »
60. Pellegrini Giovanni . . . . . » 79,112 »
61. Bucciero Achille . . . . . . » 79,053 »
62. Lo Cicero Vittorio . . . . . . » 79,031 »
63. Patanè Michele . . . . . . » 78,818 »
64. Angileri Vincenzo . . . . » 78,590 »
65. Todaro Antonino . . . » 78,295 »
66. Caracciolo Francesco Antonio . . . » 78,287 »
67. Bonfilio Raffaele . . . » 77,924 »
68. Adamo Antonino . . . . » 77,852 »
69. Granatiero Salvatore . . . . » 77,808 »
70. Restivo Salvatore . . . . . » 77,637 »
71. Oricchio Felice . . . » 77,575 »
72. Aprile Michelangelo . . . » 77,528 »
73. Granatiero Bonaventura . . . » 77,504 »
74. Dina Vito . . . » 77,485 »
75. Piazza Salvatore . . . . . . » 77,470 »
76. Maschi Davide . . . . . » 77,319 »
77. Sinicropi Domenico . . . . . » 77,307 »
78. Florentino Michele . . . . . » 77,296 »
79. Colombini Lauro . . . . . . » 77,290 »
80. Montineri Guglielmo . . . . . » 76,984 »
81. Spinelli Carmelo . . . . . » 76,863 »
82. Laurita Michele . . . . . . » 76,860 »
83. Critti Nicolò . . . . . . » 76,787 »
84. Trizio Pasquale . . . . . . » 76,678 »
85. Guidi Graziella . . . . . . » 76,432 »
86. Bifano Vincenzo . . . . . . » 76,382 »
87. Di Silvestro Giuseppe . . . . punti 76,253 su 125
88. Diamante Giovanni . . . . . » 76,037 »
89. Pennacchia Giuseppe . . . . . » 75,949 »
90. Miceli Vito . . . . » 75,940 »
91. Perna Salvatore . . . . . . » 75,886 »
92. Pallara Franco . . . . . . » 75,769 »
93. Gotelli Enzo . . . . » 75,443 »
94. Mangiaracina Biagio . . . . . » 75,411 »
95. Indelicato Michele . . . . . » 75,394 »
96. Mauro Vito . . . . » 75,386 »
97. Di Benedetto Biagio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 75,125 »
98. de Nittis Domenico . . . . . » 75,125 »
99. Vecchio Giuseppe . . . . . . » 75,010 »
100. Nitti Nicola . . . . » 74,955 »
101. Bianchi Antonio . . . . . . » 74,943 »
102. Paltrinieri Marcello . . . . . » 74,834 »
103. Spoto Sebastiano . . . . . . » 74,617 »
104. Calì Salvatore . . . . . . » 74,584 »
105. Campagna Antonino . . . . . » 74,493 »
106. Messina Cesare . . . . . . » 74,064 »
107. Di Marco Giuseppe . . . . . » 73,611 »
108. Naldoni Luigi . . . . » 73,375 »
109. Scarlatella Giuseppe . . . . . » 73,352 »
110. de Gennaro Luigi . . . . . . » 73,106 »
111. Bardi Carlo . . . . » 72,920 »
112. Mitarotonda Domenico . . . . » 72,828 »
113. Garavello Davidino . . . . . » 72,790 »
114. Alborino Andrea . . . . . . » 72,781 »
115. Mesi Rosario . . . . » 72,670 »
116. Bongiovanni Rosolino . . . . . » 72,431 »
117. Mele Arcangelo . . . . . . » 72,419 »
118. Russo Giovanni Battista . . . . » 72,212 »
119. Speranza Francesco . . . . . » 72,023 »
120. Corsi Bruno . . . . » 71,934 »
121. Ciaschini Elso . . . . . . » 71,787 »
122. Cerchiara Salvatore . . . . . » 71,673 »
123. Pellegrino Giuseppe . . . . . » 71,596 »
124. Giacalone Vincenzo . . . . . » 71,281 »
125. Bottero Camillo . . . . . . » 70,549 »
126. Milone Nicola . . . . » 70,463 »
127. Iannazzo Roberto . . . . . . » 70,411 »
128. Marrone Vito . . . . » 70,409 »
129. Pinnavaria Biagio . . . . . . » 70,228 »
130. Capano Walter . . . . . . » 69,572 »
131. Giordano Vincenzo . . . . . » 69,363 »
132. Ricucci Michele . . . . . . » 68,805 »
133. Canna Antonio . . . . . . » 68,455 »
134. Maniglia Giuseppe . . . . . . » 66,977 »

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il prefetto, direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5997)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2855 in data 6 aprile 1964, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 861 in data 15 marzo 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con la indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Ponzone - frazione Cimaferle-Toleto-Piancastagna, ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il dott. Enrico Marchioni risultato idoneo al concorso di cui in premessa è dichiarato vincitore della condotta medica di Ponzone - frazione Cimaferle-Toleto-Piancastagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 12 luglio 1966

Il medico provinciale: SIRCANA

(5984)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 72 in data 1° febbraio 1965, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1964;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria dei candidati;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto così formulato dalla Commissione giudicatrice:

1. Lupini Luigi	punti	76,3399
2. Varacca Walter	»	76,27492
3. Pasetti Luigi	»	74,20454
4. Mori Luigi	»	73,10814
5. Bresadola Renato	»	72,1266
6. Biasetti Ennio	»	69,24526
7. Vergine Mario	»	68,89966
8. Tambella Gildo	»	67,30752
9. D'Annibale Aldo	punti	66,8315
10. Gelmetti Natalino	»	63,93605
11. Uccelli Mario	»	61,57645
12. Marusi Aurelio	»	61,0304
13. Marchetti Luca	»	57,22328
14. Sacco Tommaso	»	55,7264
15. Ghigo Pietro	»	55,50
16. Vitali Gianfranco	»	54,00
17. Serafini Giovanni	»	53,50
18. Ragni Luigi	»	53,50
19. Peruzzi Luigi.	»	53,00
20. Testori Leopoldo	»	53,00
21. Fantinati Luciano	»	52,00
22. Rizzi Ugo	»	51,000
23. Ratti Enzo	»	50,500
24. Buono Ferruccio	»	49,2240
25. Burlini Luigi	»	49,000
26. Gazzola Agostino	»	49,000
27. Pagani Luigi Giuseppe	»	48,500
28. Ciresola Cornelio	»	48,000
29. Mazzocchi Luigi	»	48,000
30. Golinelli Carlo	»	48,000
31. Mongiardini Paolo	»	47,500
32. Lanzetti Marco	»	45,500
33. Baroni Luigi	»	45,000
34. Castagna Luigi	»	42,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi agli albi pretori della Prefettura, del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Parma, addì 9 luglio 1966

Il veterinario provinciale: CAROBENE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 72 in data 1° febbraio 1965, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto;

Esaminate le domande prodotte dai concorrenti con le indicazioni delle sedi per le quali hanno concorso in ordine di preferenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte a fianco di ciascuna di esse indicate, i seguenti candidati:

1) Lupini Luigi: condotta di Busseto;
2) Varacca Walter: condotta di S. Secondo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Parma, addì 9 luglio 1966

Il veterinario provinciale: CAROBENE

(5985)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.